



# Ministero del Commercio Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

## Segreteria della V Commissione del Cipe

### “OPERAZIONI E RISCHI ASSICURABILI DA SACE S.P.A.”

#### LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23, 27 e 33 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e del Ministero per le politiche agricole e forestali;

**VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** l'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, i quali disciplinano l'attività di SACE S.p.A., e il comma 3, il quale dispone che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte della Società stessa sono definite con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del commercio internazionale

**VISTO** l'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dell'«Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero – SACE», in Società per Azioni con la denominazione di “SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero”;

**VISTO** l'articolo 11-quinquies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, ai commi 2 e seguenti, reca norme di interpretazione del citato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

**VISTO** l'articolo 1, commi da 1334 a 1338, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*);

**VISTO** il decreto 2 agosto 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro del commercio internazionale a presiedere la V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;



# Ministero del Commercio Internazionale

## DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

**VISTA** la delibera 9 luglio 1998 n. 63, con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

**VISTA** la delibera 5 agosto 1998 n. 79, con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le Commissioni previste dalla delibera n. 63/1998 citata;

**VISTA** la delibera adottata in data odierna con cui la V Commissione permanente del CIPE ha modificato alcune disposizioni del proprio regolamento interno di funzionamento, approvato con delibera 21 aprile 1999 n. 51, alla luce riordino delle attribuzioni dei Ministeri, disposte con il decreto-legge n. 181/2006 summenzionato;

**VISTA** la delibera 9 giugno 1999 n. 93, e successive modifiche e integrazioni, concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE;

**VISTA** la Comunicazione 97/C 281/03, e successive modifiche e integrazioni, della Commissione agli Stati Membri dell'Unione Europea, a norma dell'articolo 93, comma 1, del Trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine;

**VISTA** la Direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

**CONSIDERATA** l'utilità di rivedere integralmente la delibera del 9 giugno 1999, n. 93 sopra citata, al fine di corrispondere al nuovo status di società per azioni di SACE e consentire alla medesima di svolgere la sua missione di sostegno al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane con la flessibilità, i prodotti e gli strumenti che l'evoluzione dei mercati e delle forme organizzative delle fasi di produzione e vendita da parte delle aziende richiedono;

**Su proposta** del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**di concerto** con il Ministero del Commercio Internazionale

## DELIBERA

1. SACE S.p.A., nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale:

a) assicura, riassicura, coassicura e garantisce i rischi cui sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società, anche estere, a questi collegate o da questi controllate, nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione;

b) assicura, riassicura, coassicura e garantisce i rischi relativi ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza



# Ministero del Commercio Internazionale

## DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali, anche in assenza di operatori nazionali o di società, anche estere, a questi collegate o da questi controllate.

### 2. Le garanzie e le coperture assicurative:

- a) riguardano i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché ogni altro rischio ad essi connesso, complementare o strumentale;
- b) possono essere concesse in ogni modalità e forma propria dei mercati in cui SACE S.p.A., direttamente o indirettamente, opera;
- c) riguardano finanziamenti comunque denominati ed effettuati;
- d) possono essere rilasciate anche a banche nazionali o estere, nonché ad operatori finanziari italiani o esteri, quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività;

### 3. SACE S.p.A. definisce, in base alle regole di governo previste dal proprio Statuto, le politiche relative a quanto previsto dai punti 1 e 2 della presente delibera.

### 4. La delibera 9 giugno 1999, n. 93 citata nelle premesse è abrogata.

IL SEGRETARIO  
(Dr Angelo di Stasi)

Roma, 20 GIU 2007

IL MINISTRO  
(On. Emma Bonino)

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE  
INTERNAZIONALIZZAZIONE

La presente delibera, composta da N° 3 fogli, è conforme  
all'obiettivo di politica di questa Amministrazione.

L'INCARICATO

Roma, li ..... 2007

[ 2 LUG. 2007

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Giorgio Giovagnoli